

## **DELIBERA N. 90/11/CIR**

### **APPROVAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI A NETWORK CAP DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2011 RELATIVA AI SERVIZI BITSTREAM (MERCATO 5)**

#### **L'AUTORITA'**

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 13 luglio 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante "Regolamento concernente l'accesso ai documenti", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 152/02/CONS, recante "Misure atte a garantire la piena applicazione del principio di parità di trattamento interna ed esterna da parte degli operatori aventi notevole forza di mercato nella telefonia fissa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 153 del 27 giugno 2002;

VISTA la delibera n. 316/02/CONS, del 9 ottobre 2002, recante "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, recante il "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 22 del 28 gennaio 2004;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 17 dicembre 2007, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che

possono essere oggetto di una regolamentazione *ex ante* ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 344/65 del 28 dicembre 2007;

VISTA la Raccomandazione della Commissione, del 15 ottobre 2008, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea L 301 del 12 novembre 2008;

VISTA la delibera n. 718/08/CONS, recante "Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2008;

VISTA la delibera n. 314/09/CONS, recante "Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata sul sito *web* dell'Autorità in data 18 giugno 2009 e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - Supplemento Ordinario n. 111;

VISTA la delibera n. 731/09/CONS, recante "Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 15 del 20 gennaio 2010 - Suppl. Ordinario n. 13;

VISTA la delibera n. 260/10/CONS, recante "Interpretazione e rettifica della delibera n. 731/09/CONS recante l'individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 135 del 12 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 53/10/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 17 agosto 2010 - Suppl. Ordinario n. 193;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 29 ottobre 2010 ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 578/10/CONS, recante "Definizione di un modello di costo per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa di Telecom Italia S.p.A. e calcolo del valore del WACC ai sensi dell'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 15 dicembre 2010 - Suppl. Ordinario n. 277;

VISTA la delibera n. 105/10/CIR, recante "Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 1 del 3 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 3;

VISTA l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2011 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 11 febbraio 2011 ai sensi dell'art. 7, comma 2, della delibera n. 105/10/CIR;

CONSIDERATO che Telecom Italia S.p.A., a seguito della notifica della delibera n. 578/10/CONS, ha definito, all'interno della suddetta Offerta di Riferimento dell'11 febbraio 2011, anche i prezzi dei servizi a *network cap* per il 2011, non quantificati nella precedente Offerta di Riferimento 2011 nelle more dell'adozione della suddetta delibera;

VISTA la nota di Telecom Italia (dell'11 febbraio 2011) con cui la stessa ha rappresentato di aver predisposto i prezzi 2011 dei servizi *bitstream* a *network cap* applicando ai prezzi 2010 proposti nell'Offerta di Riferimento 2010 del 2 febbraio 2011 le variazioni percentuali, per ciascuno dei panieri dei servizi *bitstream*, definite all'art. 2 della delibera n. 578/10/CONS. Telecom Italia, con la suddetta nota, ha altresì comunicato, per i servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, le quantità vendute nel periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la delibera n. 71/11/CONS, recante "Esito della verifica degli indicatori di qualità della rete di accesso di Telecom Italia, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della delibera n. 578/10/CONS ai fini dell'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso per l'anno 2011", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2011;

CONSIDERATO che in esito alle verifiche di cui alla delibera n. 71/11/CONS, sono da ritenersi applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della stessa, le variazioni in

aumento dei prezzi dei servizi *bitstream* a *network cap* previste dalla delibera n. 578/10/CONS per l'anno 2011;

VISTA la delibera n. 29/11/CIR, recante “Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’Offerta di Riferimento di Telecom Italia per l’anno 2010 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 107 del 10 maggio 2011;

CONSIDERATO che detta delibera approva i prezzi dei servizi a *network cap* proposti da Telecom Italia nell’Offerta di Riferimento *bitstream* per il 2010 del 2 febbraio 2011, fatte salve le condizioni economiche del *contributo unico di modifica dei parametri PCR/MCR e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico sul DSLAM* (per il quale si approva il prezzo di 14,38 euro a fronte dei 15,17 euro proposti da Telecom Italia) e del servizio *multicast* (per il quale si rimanda la relativa valutazione al procedimento di approvazione dell’Offerta *bitstream* per l’anno 2011);

CONSIDERATO che, essendo i suddetti servizi a volume nullo, le succitate modifiche non influiscono sulla definizione dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2011 per i restanti servizi a *network cap* e che, pertanto, non è necessaria una ripubblicazione dei prezzi 2011 di cui all’Offerta *bitstream* dell’11 febbraio 2011;

RITENUTO pertanto di poter considerare utili, ai fini della presente valutazione, i prezzi dei servizi a *network cap* già proposti da Telecom Italia nell’ambito dell’Offerta *bitstream* 2011 (del 11 febbraio 2011) e determinati, dalla stessa, sulla base dei prezzi dell’Offerta *bitstream* 2010 del 2 febbraio 2011;

RITENUTO opportuno, nell’ottica della massima efficienza amministrativa ed al fine di fornire rapidamente al mercato indicazioni sulla gran parte dei servizi all’ingrosso del mercato in oggetto (e cioè dei servizi a *network cap*), avviare due distinti procedimenti di approvazione dell’Offerta di Riferimento *bitstream* per l’anno 2011, uno per la valutazione dei prezzi dei servizi soggetti a *network cap* ed uno per la valutazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo nonché per l’analisi di altre tematiche connesse ad aspetti procedurali e tecnici di cui all’Offerta di Riferimento in oggetto;

VISTA la delibera n. 47/11/CIR, recante “Consultazione pubblica concernente l’approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2011 relativa ai servizi *bitstream* (mercato 5)”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 24 maggio 2011;

VISTI i contributi prodotti, nell'ambito della suddetta consultazione pubblica, dall'Associazione Italiana Internet Provider (AIIP) e dalle società BT Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Tele Tu S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITE, in data 27 giugno 2011, le società Fastweb S.p.A., Vodafone Omnitel N.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

VISTI gli atti del procedimento istruttorio;

CONSIDERATO quanto segue:

## **I. QUADRO REGOLAMENTARE**

### *Aspetti generali*

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare relativo ai servizi *bitstream* riportato nelle premesse della delibera n. 105/10/CIR, nelle sezioni I e II.
2. Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 9 della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al mercato 5 e per le relative prestazioni accessorie (*kit* di consegna ATM e GBE/IP). Ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *b*, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è sottoposta ad un meccanismo di programmazione triennale dei prezzi (*Network Cap*) per gli anni 2010, 2011 e 2012, relativamente ai servizi *bitstream* con interconnessione al DSLAM (ADM o WDM), al *parent switch*, e relative prestazioni accessorie.
3. L'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, concernente le condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi e contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, definisce i seguenti panieri:

Paniere A: prezzi relativi alle componenti di *accesso asimmetrico*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 19 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Accessi asimmetrici su linea condivisa formule *flat* ATM e *Ethernet*: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;

- II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule *flat* ATM e *Ethernet*: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta<sup>1</sup>;
- III. Accessi “Lite” ATM a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Paniere *B*: prezzi relativi alle componenti di accesso simmetrico ed asimmetrico “*high level*” ATM, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 20 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Apparati in sede cliente: modem ed ADM;
- II. Accessi simmetrici *flat* ATM: canoni e contributi per tutte le velocità e per ciascuna attività in offerta;
- III. Accessi “High level” simmetrici ed asimmetrici a consumo: canone e contributi per ciascuna attività in offerta.

Paniere *C*: prezzi della banda ATM ed *Ethernet*, articolato nei servizi elencati nell’Allegato 21 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Banda ABR *flat* al VP di raccolta di classe MCR, banda tra MCR ed PCR: canoni e contributi per ciascuna attività in offerta;
- II. Accessi “Lite” a consumo: componente traffico a consumo;
- III. Accessi “High level” simmetrici ed asimmetrici a consumo: componente traffico a consumo;
- IV. Banda SCR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
- V. Contributi di variazione VC con SCR;
- VI. Banda CBR accesso *flat* simmetrico e asimmetrico: canoni;
- VII. Contributi di variazione VC con CBR;
- VIII. Kit di consegna ATM;
- IX. Banda Ethernet: VLAN CoS=0 contributi e canoni;
- X. Banda Ethernet: banda *backhauling* CoS=0 canone;
- XI. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=0 canone;
- XII. Banda Ethernet: VLAN CoS=1 contributi e canoni;
- XIII. Banda Ethernet: *banda backhauling* CoS=1 canone;
- XIV. Banda Ethernet: trasporto metropolitano CoS=1 canone;
- XV. Kit di consegna GBE;

---

<sup>1</sup> Ai sensi dell’art. 1, comma 3, della delibera n. 260/10/CONS, il punto II dell’Allegato 19 della delibera n. 731/09/CONS è così riformulato: “II. Accessi asimmetrici su linea dedicata formule *flat* ATM e *Ethernet*, canoni e contributi per ciascuna attività in offerta”.

## XVI. Banda *multicast*: canoni e contributi.

Paniere *D*: Accesso al DSLAM ATM ed *ethernet*, articolato nei servizi elencati nell'Allegato 22 alla delibera n. 731/09/CONS. Esso, in particolare, comprende:

- I. Canoni e contributi per fornitura e collaudo sub telaio;
  - II. Contributi di acquisto schede;
  - III. Contributi e canoni per manutenzione, accompagnamento, magazzino.
4. In *allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR è riportato l'elenco dettagliato dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, definito ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e della delibera n. 260/10/CONS.
5. Ai sensi dell'art. 62, comma 8, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a banda larga all'ingrosso non ricompresi nei panieri sono orientati al costo<sup>2</sup>.

### ***Il modello BU-LRIC***

6. Ai sensi dell'art. 62, comma 3, i vincoli di *cap* da applicarsi ai panieri sopra riportati, per gli anni 2010-2012, sono definiti sulla base del modello *bottom up* di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS.
7. Con delibera n. 578/10/CONS l'Autorità ha svolto gli adempimenti di cui all'art. 73 della delibera n. 731/09/CONS. In particolare, l'articolo 2, comma 1, della suddetta delibera, ha stabilito che "*Ai fini dell'applicazione del meccanismo di Network Cap di cui agli articoli 9 e 10 della delibera n. 731/09/CONS, i valori delle variazioni percentuali annuali dei singoli panieri dei servizi di accesso a*

---

<sup>2</sup> Tali servizi sono di seguito elencati:

1. pre-qualificazione;
2. intervento a vuoto;
3. ripristino borchia;
4. cambio piattaforma tecnologica da ATM ad *ethernet*; .
5. installazione dello *splitter*;
6. studio di fattibilità (modello *sub* telaio dedicato all'Operatore);
7. progettazione esecutiva - coordinamento impresa – collaudo - aggiornamento banca dati;
8. ampliamento delle schede su un sub telaio;
9. studio di fattibilità (modello switch *ethernet* adiacente al DSLAM);
10. servizi di trasporto della banda *ethernet* (di II livello) tra nodi *feeder* appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea.

*banda larga all'ingrosso di Telecom Italia, elencati nell'articolo 62 della medesima delibera, sono quelli indicati nella tabella sotto riportata. Tali valori sono applicabili dal 1° maggio 2010 fino al 31 dicembre 2012. Per quanto riguarda l'anno 2010, le variazioni sono applicate rispetto ai prezzi contenuti nelle Offerte di Riferimento 2009 relative ai medesimi servizi, come approvate dall'Autorità".*

**Variazioni percentuali annuali per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso**

	Paniere A	Paniere B	Paniere C	Paniere D
2010*	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2011	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%
2012	-0,87%	-0,87%	-6,04%	-0,87%

*\*Dal 1° maggio 2010*

I commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo prevedono quanto segue:

*2. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea condivisa incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari alla variazione percentuale annuale del paniere stesso per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

*3. Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata incluso nel paniere A della tabella di cui sopra, si applica – tenuto conto di quanto previsto dall'Art. 5 (della delibera n. 578/10/CONS) – un vincolo di sub-cap pari a 1,39 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

*4. Per il canone del servizio di trasporto della banda Ethernet incluso nel paniere C della tabella di cui sopra, si applica un vincolo di sub-cap pari a -8,60 % per gli anni 2010, 2011 e 2012.*

8. I valori di partenza cui applicare le variazioni percentuali per l'anno 2011, determinate dal modello *BU-LRIC* di cui all'art. 2 della delibera n. 578/10/CONS, sono, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi *bitstream*, soggetti a *network cap*, approvati dall'Autorità per il 2010.
9. L'art. 5 della delibera n. 578/10/CONS prevede, al comma 1, che l'applicazione delle variazioni in aumento dei prezzi sono condizionate, per gli anni 2011 e 2012, all'esito di una verifica, da parte dell'Autorità, circa la realizzazione di alcune condizioni specifiche relative alla qualità ed all'ammodernamento della rete di accesso di Telecom Italia.

10. L'esito della suddetta verifica è stato ritenuto positivo con delibera n. 71/11/CONS. Sono pertanto applicabili, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della stessa delibera, le variazioni in aumento dei prezzi dei servizi (a *network cap*) di accesso all'ingrosso previste, per l'anno 2011, dalla delibera n. 578/10/CONS.

***Le previsioni della delibera n. 105/10/CIR in merito alle condizioni di offerta bitstream valide per il 2011***

11. Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 105/10/CIR, all'art. 6, ha fornito alcune disposizioni circa la predisposizione dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2011, riportate di seguito per completezza espositiva:

- a) *Telecom Italia valuta, aggiornando conseguentemente la propria Offerta bitstream 2011, la disponibilità sul mercato, con costi inferiori, di apparati di terminazione ethernet con funzionalità analoghe a quelle relative all'apparato di terminazione L2-7609. I relativi costi di collocazione virtuale sono calcolati sulla base delle effettive dimensioni e consumi di energia elettrica e condizionamento.*
- b) *Telecom Italia prevede, con riferimento alla prestazione di pre-qualificazione, due distinti contributi: 1) pre-qualificazione completa, per la verifica del mix di riferimento e calcolo della massima velocità supportata; 2) pre-qualificazione ridotta per la sola verifica del mix di riferimento.*
- c) *Telecom Italia introduce, relativamente alle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella ethernet, un listino dei prezzi, basato sul principio di orientamento al costo e dell'efficienza, nonché l'indicazione delle relative tempistiche di riferimento.*
- d) *Telecom Italia prevede un singolo contributo di cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC. Tali prestazioni possono essere richieste dall'Operatore interconnesso con unico ordine.*
- e) *Telecom Italia, con riferimento alle attività di attivazione/migrazione di un accesso bitstream asimmetrico su linea condivisa e di attivazione/migrazione di un accesso bitstream naked su linea attiva, definisce, per ciascuna delle attività suddette (rispettivamente attivazione su linea condivisa e attivazione naked su linea attiva) un unico contributo medio una tantum che tenga conto delle consistenze (riferite all'esercizio precedente a quello di applicazione dei prezzi) delle attivazioni svolte con e senza permuta lato centrale.*

f) *Telecom Italia introduce le condizioni tecniche ed economiche relative alla classe di servizio ethernet con CoS=5. Le condizioni economiche della banda di backhaul (trasporto di I° livello) sono definite in coerenza con i prezzi per il 2011 delle altre classi di servizio e sono utilizzate nell'ambito del meccanismo di network cap relativo al paniere C dei servizi bitstream di cui alla delibera n. 731/09/CONS.*

12. Con riferimento agli apparati di terminazione *ethernet* di cui alla precedente lettera a), in linea con le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della delibera n. 105/10/CIR, l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 47/11/CIR, aveva espresso l'orientamento che le relative condizioni economiche dovessero essere valutate, una volta comunicate da Telecom Italia<sup>3</sup>, sulla base dell'orientamento al costo nell'ambito dell'apposito procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011. L'Autorità aveva altresì indicato che le condizioni economiche così determinate dovessero decorrere dalla data di effettiva disponibilità degli apparati di terminazione ed essere considerate come prezzi iniziali per l'applicazione del *network cap* per il 2012 del paniere C (che include, per l'appunto, le condizioni economiche dei *kit* di consegna *ethernet*).
13. Con riferimento alla disposizione di cui all'art. 6, comma 2, della delibera n. 105/10/CIR (richiamata alla lettera b), si rilevava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia (cfr. sez. 7.1.9.5, OR 2011) ha introdotto nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011, in relazione alla pre-qualificazione della linea, due distinti contributi: i) pre-qualificazione completa del valore di 12,57 euro; ii) pre-qualificazione ridotta del valore di 4,19 euro. A tal riguardo l'Autorità aveva espresso l'orientamento che le suddette condizioni economiche, essendo soggette ad orientamento al costo (come richiamato al punto 5 delle premesse della presente delibera), dovessero essere valutate dall'Autorità nell'ambito dell'apposito procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011.
14. Si rilevava, altresì, che Telecom Italia ha proposto (cfr. sez. 13.1.7.2, OR 2011) un listino dei prezzi relativo alle migrazioni massive dalla piattaforma ATM a quella *ethernet*, dando seguito alla disposizione di cui all'art. 6, comma 3, della delibera n. 105/10/CIR. Anche a tal riguardo l'Autorità aveva espresso l'orientamento, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che le suddette condizioni economiche dovessero essere valutate, in linea con quanto

---

<sup>3</sup> Telecom Italia ha rappresentato che: "...sta valutando la disponibilità sul mercato di apparati di terminazione per il *bitstream ethernet* con funzionalità analoghe a quelle attuali, ma con costi inferiori. Nel caso di esito positivo, Telecom Italia aggiornerà conseguentemente l'Offerta di Riferimento *bitstream*" (cfr. sez. 16.1, pag. 139, dell'OR 2011).

indicato al succitato articolo della delibera n. 105/10/CIR, *sulla base del principio di orientamento al costo e dell'efficienza* nell'ambito dell'apposito procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011.

15. Si richiamava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che i servizi citati alle lettere *d)*, *e)* ed *f)* del precedente punto 11, sono stati introdotti per la prima volta con l'Offerta di Riferimento *bitstream* 2011 in ottemperanza alla delibera n. 105/10/CIR. In particolare, si evidenziava che i prezzi dei servizi *d)* ed *e)* sono ottenuti come combinazione dei costi di altri servizi soggetti a *network cap* (cfr. punti D.70, D.71 e D.72 della delibera n. 105/10/CIR). L'Autorità aveva espresso l'orientamento, per questi ultimi servizi, di fornire una valutazione nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica. Era stato altresì indicato che le relative condizioni economiche dovessero decorrere dal 1° gennaio 2011. Con riferimento al costo della banda di *backhaul ethernet* con CoS=5 (lettera *f* del precedente punto 11), si richiamava che ai fini dell'applicazione del *network cap*, essendo il servizio di nuova introduzione, occorresse una valutazione del prezzo iniziale. In analogia a quanto effettuato per la CoS=3 nella delibera n. 105/10/CIR, l'Autorità aveva espresso l'orientamento che tale valutazione dovesse essere effettuata sulla base dei costi della banda *ethernet*, di considerazioni inerenti la qualità del servizio e della coerenza con i prezzi definiti, per il 2011, per le altre classi di servizio a valle della riduzione del *network cap* per il 2011 (cfr. punto D.73 della delibera n. 105/10/CIR). Ciò premesso, l'Autorità aveva altresì espresso l'orientamento di svolgere la relativa valutazione nell'ambito del procedimento di approvazione dei prezzi dei servizi *bitstream* soggetti ad orientamento al costo.
16. In *allegato 1* allo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica con delibera n. 47/11/CIR è stato riportato l'elenco dettagliato dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* redatto sulla base dell'*allegato 1* alla delibera n. 105/10/CIR aggiornato con l'inclusione (ai sensi della stessa delibera) della banda di *backhaul* con CoS=5 e di una più dettagliata specifica inerente il contributo *per cambio Operatore* nel caso di accesso *bitstream* asimmetrico.

#### ***L'approvazione dei prezzi dei servizi bitstream a network cap 2010***

17. Con delibera n. 29/11/CIR l'Autorità ha approvato, alla luce delle previsioni di cui alla delibera n. 731/09/CONS e n. 105/10/CIR, le condizioni economiche dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream* per l'anno 2010 pubblicata da Telecom Italia in data 2 febbraio 2011, fatto salvo quanto segue:

- Il prezzo del *contributo unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico* della linea ADSL (servizio a *network cap* incluso nel paniere C) è riformulato nella misura di 14,38 euro. Le condizioni economiche di tale servizio decorrono, ai sensi della delibera n. 105/10/CIR, dal 2 febbraio 2011, data di ripubblicazione dell'OR *bitstream* 2010.
- Le condizioni tecniche ed economiche del servizio *Multicast* sono valutate in esito alle risultanze del procedimento di approvazione dell'Offerta *bitstream* per l'anno 2011.

#### ***L'approvazione dei prezzi dei servizi bitstream a network cap 2011***

18. Le modifiche introdotte dalla delibera n. 29/11/CIR, succitate, non influenzano la definizione dei prezzi proposti da Telecom Italia per il 2011 per i restanti servizi a *network cap*, essendo i suddetti servizi a volume nullo.
19. L'Autorità aveva ritenuto pertanto di poter considerare utili, ai fini delle valutazioni di cui allo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica con delibera n. 47/11/CIR, i prezzi dei servizi a *network cap* proposti da Telecom Italia nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 (del 11 febbraio 2011) determinati dalla stessa sulla base dei prezzi 2010 dell'Offerta *bitstream* del 2 febbraio 2011.
20. Considerato, inoltre, che l'Autorità (cfr. punto 30 della delibera n. 29/11/CIR) ha ritenuto di determinare le condizioni economiche iniziali del servizio *multicast*, funzionali all'applicazione del *network cap* per il 2011, sulla base dell'orientamento al costo, si riteneva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, anche in tale caso, opportuno rimandare la relativa valutazione nell'ambito dell'apposito procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* per l'anno 2011.

#### ***Considerazioni conclusive di cui alla delibera n. 47/11/CIR***

21. Alla luce del quadro normativo su richiamato l'Autorità, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, ha svolto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (di cui all'allegato B alla delibera n. 47/11/CIR), le valutazioni delle condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap* di cui all'*Allegato 1* allo stesso schema di provvedimento, fatto salvo il costo del trasporto di *backhaul* con CoS=5 e del *multicast*, per quanto riportato ai precedenti punti 15 e 20. A tal fine l'Autorità si è basata sui prezzi 2010, approvati con delibera n. 29/11/CIR, sui prezzi 2011 proposti da Telecom Italia per tale anno e sui volumi comunicati dalla stessa ai sensi dell'art. 10,

comma 1, della delibera n. 731/09/CONS. Sono stati altresì valutati i prezzi dei servizi di cui alle lettere *d* ed *e* del precedente punto 11 che, come chiarito al punto 15, sono ottenuti componendo i costi di altri servizi a *network cap*.

22. L'Autorità aveva altresì indicato che le condizioni economiche dei servizi *bitstream* per l'anno 2011, come approvate dal presente provvedimento, dovessero decorrere, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2011, fatta eccezione per i servizi introdotti per la prima volta con l'Offerta *bitstream* 2010<sup>4</sup>, di cui all'art. 2, comma 6, della delibera n. 105/10/CIR, per i quali la decorrenza è fissata, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della stessa delibera, dal 2 febbraio 2011 (data di ripubblicazione dell'OR 2010).

### ***Le osservazioni degli Operatori***

D.1 Con riferimento alle linee di intervento che l'Autorità ha espresso di voler effettuare nell'ambito del presente procedimento (cfr. punto 21, su riportato), gli Operatori non hanno sollevato particolari rilievi se non in merito alle tempistiche di approvazione dei servizi *multicast* e *CoS ethernet* (di nuova introduzione) per i quali è stato richiesto lo svolgimento delle relative valutazioni già nell'ambito del presente procedimento.

### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

D.2 L'Autorità, preso atto di quanto rappresentato dagli Operatori di cui al punto precedente, ritiene opportuno per quanto premesso ai punti 15 e 20 (su riportati) confermare gli orientamenti espressi a tal riguardo nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica.

---

<sup>4</sup> L'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 2, comma 7) ha stabilito che le condizioni economiche dei servizi introdotti per la prima volta con l'Offerta *bitstream* 2010, di seguito riportati, sono applicate a far data dalla ripubblicazione della suddetta Offerta, avvenuta in data 2 febbraio 2011.

- i contributi di disattivazione degli accessi simmetrici a consumo *High level*;
- il contributo per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL;
- il contributo per la variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL;
- il contributo di spostamento contemporaneo (senza monitoraggio) di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN *single tag* o S-VLAN ad un'altra;
- i contributi *una tantum* e il canone della banda *ethernet* da DSLAM a nodo *Parent* (trasporto di 1° livello), con COS=3.

Analoga decorrenza è applicabile al servizio di *multicast* introdotto da Telecom Italia, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della delibera n. 105/10/CIR, nell'ambito dell'Offerta 2010 del 2 febbraio 2011.

D.3 In *allegato 1* alla presenta delibera si riporta, confermando quanto indicato in *allegato 1* allo schema di provvedimento posto in consultazione pubblica, l'elenco dettagliato dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*.

23. Si riportano nella seguente sezione gli orientamenti dell'Autorità circa le condizioni economiche 2011 dei servizi *bitstream* a *network cap* di cui alla delibera n. 47/11/CIR, le osservazioni degli Operatori e gli esiti delle valutazioni svolte.

## **II. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE 2011 RELATIVE AI SERVIZI BITSTREAM A NETWORK CAP**

### ***Le osservazioni di Telecom Italia***

24. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia ha comunicato, con nota dell'11 febbraio 2011, le quantità vendute dei servizi *bitstream* a *network cap* relative al periodo 1° luglio 2009 – 30 giugno 2010. Si evidenzia, in particolare, che per i servizi di cui al paniere *D* e per il servizio *multicast* (incluso nel paniere *C*) non sono state rilevate quantità vendute nel periodo di riferimento.

25. Telecom Italia ha rappresentato, in particolare, di aver applicato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ai valori economici dei paniere *A*, *B* e *D*, una riduzione dello 0,87% rispetto ai corrispondenti valori economici 2010 (di cui all'Offerta di Riferimento del 2 febbraio 2011). Per il canone del servizio di accesso asimmetrico su linea dedicata è stato applicato il vincolo di *sub-cap* pari a 1,39%. Il valore economico del Paniere *C* è stato invece ridotto del 6,04% con l'applicazione del vincolo di *sub-cap* del -8,6% al canone del servizio di trasporto della banda *ethernet*.

### ***Le considerazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 47/11/CIR***

26. L'Autorità, sulla base dei dati forniti da Telecom Italia in merito ai volumi venduti nel periodo 1° luglio 2009 - 30 giugno 2010, ha effettuato le verifiche concernenti le condizioni economiche, per l'anno 2011, dei servizi *bitstream* soggetti al *network cap*, di cui all'art. 62 della delibera n. 731/09/CONS ed elencati nell'*Allegato 1* alla presente delibera. Nello specifico si evidenzia, come sopra richiamato, che Telecom Italia è tenuta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 578/10/CONS, ad applicare, per il 2011, al valore nominale dei panieri, di cui all'art. 62, comma 2, della delibera n. 731/09/CONS, le seguenti variazioni percentuali annuali:

- Paniere A: -0,87%;
- Paniere B: -0,87%;
- Paniere C: -6,04%;
- Paniere D: -0,87%.

27. Ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2011, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS, la variazione del valore economico di ciascun paniere è calcolata come differenza tra il valore del paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi vigenti (2010) ed il valore del medesimo paniere ottenuto dal prodotto delle quantità di riferimento per i prezzi proposti (2011). A tal riguardo si richiama che, ai sensi dell'art. 10, comma 7, della delibera n. 731/09/CONS, i prezzi dei servizi a volume nullo inclusi nei vari panieri sono definiti applicando al valore dell'anno precedente una riduzione almeno pari alla variazione complessiva del paniere di appartenenza. Ai sensi dell'art. 62, comma 4, della delibera n. 731/09/CONS ai canoni mensili di ciascun servizio dei diversi panieri si applica, come vincolo di *sub cap*, il vincolo di riduzione relativo al paniere corrispondente.
28. L'applicazione di quanto sopra richiamato ai prezzi proposti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2011 (del 11 febbraio 2011) ha consentito all'Autorità di accertare, relativamente ai servizi di cui ai panieri A, B, C, e D, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 29, 30, 31, e 32, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli di *network cap* imposti dalla delibera n. 578/10/CONS (art. 2) per l'anno 2011.
29. Si rilevava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, con riferimento al contributo *una tantum* per l'ordine unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL, che Telecom Italia ha proposto nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2011 del 11 febbraio 2011 un prezzo di 15,04 euro, ottenuto dalla stessa applicando al prezzo iniziale (15,17 €) proposto per il 2010 una riduzione dello 0,87%, pari al *cap* previsto dalla delibera n. 578/10/CONS per il paniere A. Si evidenziava, tuttavia, che l'Autorità con delibera n. 29/11/CIR (punto 25) ha ribadito che il suddetto contributo è incluso nel paniere C dei servizi *bitstream* di cui all'*Allegato I* alla delibera n. 105/10/CIR, approvando quindi un prezzo 2010 pari a 14,38 €. L'Autorità pertanto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, aveva espresso l'orientamento, alla luce del prezzo 2010 approvato con delibera n. 29/11/CIR (come premesso pari a 14,38 €), che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2011 del suddetto contributo unico applicando un prezzo di 13,51 € in linea con il *cap* (-6,04%) previsto per il

paniere C, trattandosi di un servizio a volume nullo. Si indicava altresì che le suddette condizioni economiche dovessero decorrere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della delibera n. 105/10/CIR, a far data dal 2 febbraio 2011 (data di ripubblicazione dell'OR *bitstream* 2010).

30. Si richiamava altresì che l'Autorità, con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 4), ha disposto che Telecom Italia dovesse prevedere, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento *bitstream* 2011, *un singolo contributo di cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC*. Telecom Italia ha, quindi, proposto per il 2011 in relazione al suddetto contributo un prezzo di 20,34 € che si è ritenuto sia stato determinato dalla stessa considerando un prezzo iniziale 2009 dato dalla somma dei costi di gestione dell'ordine (4,52 euro), dei costi specifici di variazione del VC e della porta ADSL e di cambio profilo (ai quali appare essere stato allocato un costo pari a  $3 \times 5,39$  euro), ed applicando alla somma così ottenuta (20,69 €) una doppia riduzione dello 0,87% in linea al *cap* per il 2010 e 2011 del paniere A. Si richiamava, tuttavia, che l'Autorità (al punto D.70 della delibera n. 105/10/CIR) ha indicato che Telecom Italia dovesse *rendere disponibile tale servizio nel 2011 con condizioni economiche valutate sulla base del trend di cap relativo al paniere C dei servizi bitstream a partire da un prezzo iniziale 2009 di 15,30 € (richiedendo tale attività, in coerenza con i costi 2009, un'unica gestione dell'ordinativo (4,52 €) e 2 attività di configurazione (2\*5,39 €))*. L'Autorità, pertanto, alla luce dei *cap* previsti per il 2010 e 2011 per i servizi *bitstream* del paniere C e del prezzo iniziale 2009 valutato con delibera n. 105/10/CIR, aveva espresso l'orientamento, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche 2011 del suddetto contributo unico applicando un prezzo di 13,51 €. Si indicava altresì che le suddette condizioni economiche dovessero decorrere dal 1° gennaio 2011.
31. Si richiamava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che l'Autorità con delibera n. 105/10/CIR (art. 6, comma 5) ha indicato che Telecom Italia, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2011, *con riferimento alle attività di attivazione/migrazione di un accesso bitstream asimmetrico su linea condivisa e di attivazione/migrazione di un accesso bitstream naked su linea attiva, definisce, per ciascuna delle attività suddette (rispettivamente attivazione su linea condivisa e attivazione naked su linea attiva) un unico contributo medio una tantum che tenga conto delle consistenze (riferite all'esercizio precedente a quello di applicazione dei prezzi) delle attivazioni svolte con e senza permuta lato centrale*. L'Autorità ha inoltre più specificatamente indicato (ai punti D.71 e D.72 della delibera n. 105/10/CIR) che tali contributi sono definiti sulla base della media pesata tra i costi previsti per l'attivazione del *bitstream* condiviso con

permuta, i costi previsti per la configurazione del VC e del *modem*, ed i costi previsti per la sola configurazione del VC, tenendo conto delle variazioni del *trend* di *cap* previsto per i singoli contributi (componenti la media pesata) e che gli stessi avranno decorrenza a partire dal 1° gennaio 2011.

Telecom Italia ha, quindi, proposto per il 2011 in relazione ai suddetti contributi i prezzi di seguito riportati<sup>5</sup>:

- *Contributo di attivazione accesso condiviso asimmetrico* (tale contributo è da applicarsi qualora l'Operatore richieda un servizio *bitstream* condiviso su un accesso su cui non sia già fornito il servizio ADSL, sia da parte di Telecom Italia che da parte OLO): 35,00 €
- *Contributo per cambio operatore* di accesso asimmetrico, condiviso e dedicato<sup>6</sup> (applicabile nel caso di richiesta di attivazione di un servizio *bitstream*, con un nuovo operatore, di un cliente di Telecom Italia o di OLO che già usufruiva di servizi ADSL): 23,82 €
- *Contributo per cambio operatore* di accesso asimmetrico dedicato *con portabilità del numero*: 28,51 € (analogo al caso precedente con l'aggiunta dei costi conseguenti alla contestuale richiesta di NP sull'accesso attivato).

Telecom Italia, su specifiche richieste da parte dell'Autorità, ha chiarito che il *contributo di attivazione di accesso condiviso asimmetrico* (pari a 35,00 €) è stato ottenuto applicando all'analogo contributo proposto per il 2010 il vincolo di *network cap* (relativo al Paniere A) per il 2011. La stessa ha altresì rappresentato di aver calcolato il *contributo una tantum di cambio Operatore bitstream* asimmetrico condiviso e dedicato (pari a 23,82 €) effettuando una media pesata (sulla base dei consuntivi relativi all'anno 2010) tra i contributi di "cambio configurazione della porta ADSL e del VC" e di "attivazione di un accesso condiviso" pari rispettivamente, in applicazione del *network cap* per il 2011, a 15,04 € e 35,00 €

---

<sup>5</sup> Si richiama, altresì, che l'Autorità con delibera n. 29/11/CIR ha approvato per il 2010 e, quindi, prima dell'introduzione del contributo unico medio, i seguenti prezzi:

- Contributo di attivazione accesso condiviso asimmetrico: 38,05 €
- Contributo per cambio operatore di accesso asimmetrico, condiviso e dedicato: 38,05 €
- Contributo per cambio operatore di accesso asimmetrico dedicato con portabilità del numero: 41,23 €

<sup>6</sup> Si noti che nell'*Allegato 1* tale contributo è indicato come "Contributo di attivazione NAKED linea attiva con e senza portabilità".

Telecom Italia ha, in particolare, evidenziato di aver calcolato la suddetta media pesata (ai fini della valorizzazione del *contributo di cambio Operatore*) tenendo conto solo dei casi di riconfigurazione del VC e del *modem* (caso A di seguito riportato) e del caso in cui a tale attività è associata anche la realizzazione di una permuta in centrale (caso B di seguito riportato)<sup>7</sup>.

Al fine di una maggiore chiarezza vengono riportati in dettaglio i casi A e B sopra menzionati:

⇒ **Caso A:** il costo è pari a quello del *contributo di variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL e contemporanea modifica dei parametri PCR e MCR del/dei VC* (15,04 euro da proposta OR 2011). Questo caso ricorre quando si verificano le seguenti condizioni:

- L'accesso *donating* è un accesso asimmetrico *bitstream* OLO oppure un accesso ADSL *retail* di TI già attivo su piattaforma ATM (nel caso in cui il *donating* fosse su *ethernet* ed il *recipient* su ATM sarebbe necessario realizzare anche la permuta e quindi sostenere i costi "pieni" dell'attivazione, di cui al successivo caso B);
- L'accesso *recipient* e quello *donating* sono entrambi con profilo ADSL1 oppure entrambi con profilo ADSL2+.

⇒ **Caso B:** il costo è pari a quello del *contributo di attivazione di un accesso asimmetrico su linea condivisa* (35,00 euro da proposta OR 2011). Ciò si ha nei seguenti casi:

- Migrazione da ULL o WLR a *bitstream naked* OLO;
- Migrazione da ADSL su *ethernet* a *bitstream* ATM OLO;
- Migrazione da ADSL *retail* di TI ATM o *bitstream* OLO a nuovo accesso *bitstream* OLO limitatamente ai casi per i quali c'è necessità di un cambio porta per passaggio da ADSL1 a ADSL2+.

Telecom Italia, pertanto, sulla base delle consistenze relative all'anno 2010, ha effettuato, come premesso, una media ponderata dei due casi precedentemente

---

<sup>7</sup> Telecom Italia ha evidenziato che in nessun caso il processo di cambio Operatore di accesso può essere completato senza la configurazione del *modem* ADSL sul DSLAM. Infatti – evidenzia Telecom Italia - il processo di cambio Operatore non prevede l'opzione di conservazione del profilo *modem* preesistente, tra l'altro non noto al *recipient*, bensì prevede che sistematicamente il *recipient* espliciti il profilo *modem* desiderato. Il *modem* viene, quindi, sempre riconfigurato a prescindere dal profilo preesistente.

illustrati ottenendo per il *contributo di cambio Operatore* di accesso *bitstream* asimmetrico condiviso e dedicato il valore di 23,82 €

Ai fini del calcolo del contributo di *cambio Operatore con portabilità* del numero è stato sommato al corrispondente contributo senza portabilità, pari a 23,82 €, l'importo di 4,69 €, pari al differenziale di prezzo 2011 tra i contributi di attivazione di accesso asimmetrico dedicato, su linea non attiva, con e senza portabilità (rispettivamente 80,89 € e 76,20 €).

L'Autorità, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia, aveva espresso l'orientamento, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di ritenere l'approccio seguito da Telecom Italia in linea con le indicazioni della delibera n. 105/10/CIR. Tuttavia, alla luce della rivalutazione (di cui al precedente punto 29) relativa al contributo unico di *modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL* (per il quale è stato rivalutato il valore di 13,51 € a fronte dei 15,04 € proposti da Telecom Italia), l'Autorità aveva espresso l'orientamento che Telecom Italia dovesse riformulare le condizioni economiche del *contributo di cambio Operatore* come di seguito indicato:

- *Contributo per cambio operatore* di accesso asimmetrico, condiviso e dedicato: 22,97 €
- *Contributo per cambio operatore* di accesso asimmetrico dedicato con portabilità del numero: 27,66 €

32. Si rilevava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia, con riferimento alle porte dei *Kit ATM*, ha introdotto nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 i contributi di attivazione e disattivazione, non presenti, viceversa, nell'Offerta *bitstream* 2010. Nella tabella che segue sono riportati i contributi proposti.

Velocità	Contributo di attivazione (Euro) <sup>(10)</sup>	Contributo di disattivazione (Euro) <sup>(10)</sup>	Canone (Euro/anno)
2 Mbit/s	255,82	105,04	552,00
4 Mbit/s (IMA)	280,95	105,04	I kit NX2 Mbit/s vengono valorizzati come N distinti kit a 2 Mbit/s
6 Mbit/s (IMA)	306,08	105,04	
8 Mbit/s (IMA)	331,21	105,04	
34 Mbit/s	255,82	105,04	1.008,00
155 Mbit/s	356,34	105,04	1.194,00

Si richiamava, altresì, che i contributi di attivazione e disattivazione delle porte dei *kit ATM* non erano neppure presenti nelle Offerte di Riferimento *bitstream*,

relative agli anni precedenti, approvate dall'Autorità sulla base dell'orientamento al costo.

Si evidenziava, inoltre, che il costo relativo al canone annuo delle porte ATM (approvato dall'Autorità nelle precedenti Offerte *bitstream* 2007-2009) include:

- la quota di ammortamento (ottenuta applicando, al valore di investimento sostenuto da Telecom Italia per l'acquisto delle porte, un periodo di ammortamento di 6 anni);
- costo del capitale;
- totale dei costi relativi a spazi, energia, *security* e *facility* industriale, attività di pianificazione, ingegnerizzazione, esercizio e manutenzione della rete;
- costi specifici di commercializzazione del servizio.

Telecom Italia ha rappresentato, nel corso delle attività preistruttoria, che il canone annuo suddetto tiene conto dei soli costi relativi alla fornitura e posa in opera delle porte ATM fatta dal fornitore al momento dell'attivazione dell'impianto. Non include, quindi, le attività specifiche per l'attivazione e la disattivazione delle porte richieste dal singolo Operatore (es. configurazione dei parametri tecnici della porta per consentirne l'uso come *kit* di consegna invece che come porta di accesso lato cliente finale o porta di *trunk* verso altro nodo di rete; attestazione della porta al ripartitore; collaudo).

Ciò premesso l'Autorità, considerato che Telecom Italia possa essere titolata a richiedere la remunerazione solo dei costi non già coperti da altre voci, aveva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, espresso l'orientamento, in analogia con quanto effettuato con i servizi di nuova introduzione nella delibera n. 105/10/CIR, che la valutazione complessiva di tali contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione delle porte dei *kit ATM* dovesse essere effettuata, una volta accertata la non remunerazione degli stessi mediante altre voci di costo, sulla base dell'orientamento al costo. Se ne rimandava, pertanto, la specifica valutazione, inclusa la definizione della relativa decorrenza, nell'ambito dell'apposito procedimento.

Si evidenziava altresì che i canoni annui dei *kit* di consegna ATM sono inclusi nel paniere *C* dei servizi *bitstream*, per i quali l'Autorità, come premesso al precedente punto 28, ha verificato il rispetto dei vincoli di *cap*, previsti, per tale paniere, dalla delibera n. 578/10/CONS.

### ***Le osservazioni degli Operatori***

- D.4 In merito al contributo di attivazione di un accesso *bitstream* condiviso asimmetrico, gli Operatori, nel rilevare che Telecom Italia ha ridotto il relativo costo da 38,05 €(previsto nel 2010) a 35,00 €(proposta 2011), evidenziano, come del resto già segnalato nell'ambito del procedimento di approvazione dell'Offerta *bitstream* per l'anno 2010, che tale contributo rappresenta un costo aggiuntivo per gli Operatori essendo la relativa promozione, in vigore da molti anni, stata rimossa solo recentemente da Telecom Italia. Si richiede, pertanto, un intervento dell'Autorità volto ad un azzeramento del contributo di attivazione *bitstream* condiviso ribaltando a livello *wholesale* le promozioni praticate da Telecom Italia a livello *retail*.
- D.5 Gli Operatori rilevano una differenziazione, nell'applicazione da parte di Telecom Italia delle variazioni percentuali previste dal *cap* del paniere A, tra i contributi *una tantum* di attivazione *bitstream* condiviso su linea attiva (-8,02% rispetto al 2010) e quelli su linea *naked* non attiva (-4,99% rispetto al 2010). A tal riguardo si richiede di imporre a Telecom Italia l'applicazione di una riduzione ai contributi di attivazione dei servizi *bitstream* su linea non attiva pari a quella proposta dalla stessa Telecom Italia per i contributi su linea attiva.
- D.6 Con riferimento ai contributi *una tantum* di attivazione di un accesso ADSL *naked* (su linea non attiva) con e senza portabilità del numero (NP) i cui prezzi proposti per il 2011 sono rispettivamente pari a €80,89 (-9,35% rispetto al prezzo 2010) e €76,20 (-4,99% rispetto al prezzo 2010), alcuni Operatori evidenziano come la percentuale di riduzione maggiore sia stata applicata da Telecom Italia al primo servizio che risulterebbe essere richiesto dal mercato in misura minore. Si richiede, pertanto, che anche al contributo di attivazione di un accesso ADSL *naked* senza NP venga applicata una riduzione percentuale almeno pari a quella applicata allo stesso contributo con contestuale portabilità del numero (-9,35%).
- D.7 Alcuni Operatori ritengono che la proposizione da parte di Telecom Italia di un differente contributo di cessazione per un accesso *bitstream* condiviso e per uno *naked* (rispettivamente €27 e €40) sia ingiustificata alla luce del fatto che, a proprio parere, le attività sottostanti siano le medesime. Si richiede, pertanto, un intervento dell'Autorità volto a ridurre il contributo di cessazione di un accesso *naked* al medesimo valore previsto per il contributo di cessazione di un accesso condiviso.
- D.8 Alcuni Operatori segnalano che tutti i contributi di variazione configurazione posti da Telecom Italia nell'OR 2011 pari a 9,82 €sono rimasti invariati rispetto ai corrispondenti valori approvati nel 2010, nonostante i *cap* dei panieri di appartenenza (A e C) siano negativi. Si richiede, pertanto, una riduzione delle condizioni economiche dei suddetti contributi in linea ai *cap* dei panieri di appartenenza.

- D.9 Con riferimento ai contributi di *disattivazione di un VP/VLAN*, di *modifica dei parametri PCR e MCR per singolo VP* e di *variazione di banda di una VLAN*, gli Operatori lamentano che Telecom Italia ha apportato una riduzione del 4,26% (OR 2011: 45,00 € OR 2010: 47,00 €) inferiore rispetto al *cap* (-6,04%) previsto per il paniere C di appartenenza. Si richiede, pertanto, una riduzione delle condizioni economiche dei suddetti contributi in linea al *cap* previsto per il paniere C.
- D.10 Con riferimento alla specifica prestazione della portabilità del numero, alcuni Operatori evidenziano che nel caso dei servizi *bitstream* il differenziale di prezzo tra i contributi *una tantum* di attivazione con e senza portabilità risulta essere pari a €4,69, mentre lo stesso differenziale di prezzo nel caso dei servizi ULL e WLR risulta essere pari a € 3,60. A tal riguardo, gli Operatori richiedono, in applicazione del principio di non discriminazione, che il prezzo della portabilità del numero per i servizi *bitstream* sia equiparato a quello previsto per i servizi ULL e WLR.
- D.11 Alcuni Operatori segnalano l'eliminazione, nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011, del contributo di trasloco altresì presente nelle Offerte *bitstream* relative agli anni precedenti.
- D.12 Con riferimento ai contributi di attivazione e disattivazione delle porte dei *kit* ATM, gli Operatori, nel condividere in via generale l'orientamento dell'Autorità volto a rimandarne l'eventuale approvazione nell'ambito del procedimento di valutazione dei servizi *bitstream* a costo, hanno ritenuto opportuno segnalare, già nell'ambito del presente procedimento, la propria contrarietà all'introduzione di tali nuovi contributi da parte di Telecom Italia.

### ***Le valutazioni finali dell'Autorità***

- D.13 Con riferimento alla richiesta degli Operatori, di cui al precedente punto D.4, l'Autorità ribadisce, come già rappresentato con delibera n. 29/11/CIR (cfr. punto 27), che la questione relativa ad un eventuale ribaltamento a livello *wholesale* delle promozioni praticate da Telecom Italia a livello *retail* esula dagli scopi del presente procedimento<sup>8</sup>.
- D.14 Con riferimento alle osservazioni degli Operatori di cui ai punti D.5, D.6, D.7, D.8 e D.9, si ribadisce che il vincolo di *cap* viene applicato, fatti salvi i casi di *subcap*, non al singolo servizio ma alla combinazione, pesata con i relativi volumi, di tutti i servizi appartenenti ad un dato paniere. Si ribadisce, pertanto, in linea con quanto rappresentato al punto 28, il rispetto da parte di Telecom Italia dei vincoli

---

<sup>8</sup> Ai sensi dell'art. 68, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS “*in caso di offerte promozionali, l'Autorità verifica, nell'ambito del test di prezzo, che l'offerta promozionale (ed anche eventuali proroghe della stessa) resti replicabile anche in assenza di un'analogha promozione a livello wholesale*”.

di *cap* previsti per il paniere A, contenente i contributi *una tantum* di attivazione *bitstream* condiviso e dedicato (con e senza portabilità del numero), i contributi di *cessazione* degli accessi *bitstream*, i contributi di *variazione configurazione* e, per il paniere C, contenente i contributi di *variazione dei parametri PCR ed MCR dei VC*, i contributi di *disattivazione di un VP/VLAN*, di *modifica dei parametri PCR e MCR per singolo VP* e di *variazione di banda di una VLAN*. A tale ultimo riguardo ed a titolo meramente esemplificativo si osserva che sebbene la riduzione del 4,26% prevista da Telecom Italia per i suddetti contributi *una tantum* risulti essere inferiore al vincolo di *cap* del paniere C (-6,04%), la stessa consente il rispetto di tale vincolo alla luce delle quantità di riferimento vendute e dal fatto che altri servizi inclusi nello stesso paniere presentano maggiori riduzioni di prezzo.

D.15 Con riferimento alla richiesta degli Operatori (di cui al precedente punto D.10) circa le condizioni economiche della portabilità del numero si evidenzia, in via preliminare, che nel caso dei servizi ULL il costo di tale prestazione per l'anno 2011 risulta essere pari a 3,60 € ovvero alla differenza tra i contributi (soggetti a *network cap*) di attivazione ULL di una coppia attiva con e senza portabilità del numero. Il medesimo valore si ha nel caso dei servizi WLR<sup>9</sup> essendo agganciato, ai sensi della delibera n. 54/10/CIR, a quello previsto nell'ULL. Nei servizi *bitstream* il prezzo 2011 della portabilità del numero risulta essere pari a 4,69 € corrispondente al differenziale di prezzo 2011 tra i contributi (soggetti a *network cap*) di attivazione di accesso asimmetrico dedicato su linea non attiva con e senza portabilità. Ciò premesso, si richiama che il meccanismo di *network cap* fissa la variazione percentuale annuale dei prezzi di un insieme di servizi e non del singolo servizio. Ne segue che lo stesso servizio (contenuto all'interno di specifici panieri) può subire, in mercati differenti, dinamiche di prezzo non perfettamente allineate come accade nel caso in specie relativo alla NP associata all'attivazione di una linea ULL o *bitstream*. Si ritiene, pertanto, essendo stati verificati i vincoli di *cap* per i servizi *bitstream*, che non sussistano i presupposti per richiedere a Telecom Italia una riformulazione del contributo in oggetto.

D.16 Con riferimento al contributo di trasloco (punto D.11), Telecom Italia nel corso delle attività istruttorie ha rappresentato che tale contributo è stato inserito nell'Offerta *bitstream* degli anni precedenti in continuità con l'Offerta "ADSL Wholesale" dove, a sua volta, era stato inserito in logica *retail minus* come retaggio del "trasloco del servizio telefonico *retail*". Telecom Italia ha inoltre evidenziato che di fatto il servizio in oggetto è, nel caso di specie (relativo ad un accesso ADSL *naked*), realizzato attraverso una cessazione più un'attivazione, servizi già disponibili nell'Offerta di Riferimento.

---

<sup>9</sup> Delibera n. 88/11/CIR adottata agli esiti della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 45/11/CIR..

A tal riguardo l'Autorità ritiene opportuno svolgere ulteriori approfondimenti in merito alle attività sottostanti tale servizio nell'ambito del procedimento di approvazione dei servizi *bitstream* orientati al costo. Nelle more di tali approfondimenti si ritiene opportuno, essendo tale servizio incluso tra quelli elencati nell'*allegato 1* alla presente delibera, e nelle more di eventuali sue modifiche, che Telecom Italia reinserisca il contributo *una tantum* relativo al trasloco nell'ambito dell'Offerta *bitstream* 2011 e, segnatamente, nelle tabelle 4 (*Pricing per accesso asimmetrico "flat" su linea dedicata Naked*) e 11 (*Pricing per accesso asimmetrico "a consumo" su linea dedicata Naked*). L'Autorità ritiene altresì, atteso che tale servizio è a volume nullo e che il prezzo approvato per il 2010 con delibera n. 29/11/CIR è pari a 47,58 €, che Telecom Italia debba applicare per l'anno 2011 (con decorrenza dal 1° gennaio) un prezzo di 47,17 € in linea al *cap* (-0,87%) previsto per i panieri A e B.

D.17 Con riferimento ai contributi di attivazione e disattivazione delle porte dei *kit* ATM, l'Autorità, preso atto di quanto rappresentato dagli Operatori (di cui al punto D.12), ritiene opportuno confermare gli orientamenti espressi a tal riguardo nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (cfr. punto 32, su riportato).

D.18 Alla luce delle considerazioni sopra esposte, l'Autorità conferma le disposizioni di cui agli artt. 1 (commi 1 – 4) e 2 dello schema di provvedimento posto a consultazione<sup>10</sup>. L'Autorità ritiene altresì opportuno inserire, relativamente al contributo di trasloco, il comma 5 all'art. 1.

UDITA la relazione dei Commissari Roberto Napoli e Enzo Savarese, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

#### **(Approvazione dei prezzi dei servizi a *network cap* dell'Offerta di Riferimento *bitstream* di Telecom Italia per l'anno 2011)**

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, le condizioni economiche dei servizi a *network cap*, di cui all'*allegato 1* alla presente delibera, dell'Offerta di Riferimento *bitstream* per l'anno 2011

---

<sup>10</sup> Nella presente delibera gli articoli citati mantengono la stessa numerazione dell'*allegato B* alla delibera n. 47/11/CIR.

pubblicata da Telecom Italia S.p.A. in data 11 febbraio 2011, fatto salvo il costo del trasporto di *backhaul* con CoS=5 del servizio *multicast* e quanto previsto ai successivi commi 2, 3, 4 e 5.

2. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, con decorrenza dal 2 febbraio 2011, del *contributo unico relativo alla modifica dei parametri PCR/MCR/SCR del/dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL* applicando un prezzo di 13,51 euro.
3. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, del *contributo unico di cambio profilo tariffario da consumo a flat (o viceversa) che include le attività di variazione del profilo fisico sul DSLAM e quelle relative alla variazione del VC* applicando un prezzo di 13,51 euro.
4. Telecom Italia riformula le condizioni economiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dei contributi *una tantum di cambio operatore di accesso asimmetrico condiviso e dedicato* applicando i prezzi di seguito riportati:
  - a) *Contributo per cambio operatore di accesso asimmetrico, condiviso e dedicato*: 22,97 €
  - b) *Contributo per cambio operatore di accesso asimmetrico dedicato con portabilità del numero*: 27,66 €
5. Telecom Italia riformula le tabelle 4 (*Pricing per accesso asimmetrico “flat” su linea dedicata Naked*) e 11 (*Pricing per accesso asimmetrico “a consumo” su linea dedicata Naked*) ripristinando il contributo *una tantum* relativo al trasloco ed applicando allo stesso un prezzo, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, pari a 47,17 €

## **Articolo 2 (Disposizioni finali)**

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'articolo 1 e ripubblica l'Offerta di Riferimento 2011 per i servizi relativi al mercato 5 entro 20 (venti) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche dei servizi *bitstream* soggetti a *network cap*, di cui all'*allegato 1* alla presente delibera, decorrono ai sensi dell'art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dal 1° gennaio 2011, fatta eccezione per i servizi, introdotti per la prima volta con l'Offerta *bitstream* 2010, di cui all'art. 2, comma 6, della delibera n. 105/10/CIR, per i quali la decorrenza è fissata, ai sensi

dell'art. 2, comma 7, della stessa delibera, dal 2 febbraio 2011 (data di ripubblicazione dell'OR 2010).

3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

*Napoli, 13 luglio 2011*

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Roberto Napoli

IL COMMISSARIO RELATORE  
Enzo Savarese

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola